



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento degli interventi educativi territoriali per i minori con disabilità

Approvato con delibera di Consiglio comunale n.35 del 07.07.2014
in vigore dal 01.10.2014)

INDICE

Titolo I – Norme generali

Art. 1 Oggetto e principi	3
Art. 2 Destinatari.....	3
Art. 3 Finalità	3
Art. 4 Tipologie di intervento.....	3
Art. 5 Compartecipazione economica degli utenti.....	4

Titolo II – Personale

Art. 6 Figure professionali.....	4
----------------------------------	---

Titolo III – Utenza

Art. 7 Modalità di accesso agli interventi educativi.....	5
Art. 8 Valutazione e lista d'attesa	5
Art. 9 Obblighi dell'utente	6

Titolo IV – Erogazione dell'intervento educativo

Art. 10 Attivazione degli interventi	6
Art. 11 Sospensione, cessazione, modifica degli interventi.....	7
Art. 12 Entrata in vigore e norma finale	7



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

1. Titolo I - Norme generali

Art. 1 Oggetto e principi

1. Questo regolamento disciplina gli interventi educativi territoriali del Comune di Sesto San Giovanni.
2. Tali interventi prevedono azioni a progetto e temporanei per soddisfare i bisogni sociali ed educativi dei minori e della loro rete familiare.
3. Gli interventi si ispirano ai principi di rispetto della dignità della persona e al suo diritto di auto-determinarsi, qualunque sia la condizione personale e sociale.
4. Il Comune può realizzare gli interventi sia con personale proprio, sia avvalendosi di soggetti esterni anche del terzo settore, selezionati secondo le modalità previste dalla normativa.
5. Per conoscere l'evoluzione dei bisogni e per adeguare il servizio alle esigenze dei minori, vengono coinvolte le famiglie e le associazioni di categoria.

Art. 2 Destinatari

1. I destinatari degli interventi educativi domiciliari sono i minori con disabilità residenti a Sesto San Giovanni presi in carico dal settore servizi alla persona.

Art. 3 Finalità

1. Gli interventi sono finalizzati a :

- **sostenere e rinforzare** le risorse presenti nel contesto familiare perché diventino la base di un sostegno educativo adeguato al minore;
- **mantenere e recuperare le abilità** del minore perché possa integrarsi, insieme al suo nucleo familiare, con la propria comunità e il proprio contesto di vita. Questo obiettivo viene raggiunto in sinergia con le offerte del terzo settore e della rete informale;
- **aiutare le famiglie** ad acquisire strumenti e capacità per migliorare il contesto relazionale e affettivo in cui vive il minore;
- **prevenire situazioni di rischio** per chi vive in condizioni psico-fisiche e sociali precarie, in isolamento sociale o a rischio di emarginazione;
- **collaborare con la rete dei servizi del territorio** per un intervento mirato e organico.

Art. 4 Tipologie di intervento

1. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

- **Interventi educativi a domicilio:** attività educative individuali che si svolgono a casa del minore. Tra queste attività ci sono anche gli interventi a sostegno delle competenze genitoriali. L'obiettivo è promuovere le abilità sociali e relazionali del minore e del suo nucleo familiare.
- **Interventi educativi territoriali:** attività individuali o di gruppo, per promuovere la socializzazione e l'integrazione, che si svolgono sul territorio o in strutture socio-educative, aggregative o sportive.
- **Interventi di sollievo:** e di conciliazione delle esigenze familiari in particolari e limitati periodi temporali laddove sia in corso di definizione la progettazione individuale.

Art. 5 Compartecipazione economica degli utenti

1. Gli interventi educativi territoriali non prevedono la compartecipazione economica da parte dell'utenza.

2. Titolo II – Personale

Art. 6 Figure professionali

1. Il responsabile del servizio Disabili del Comune coordina e gestisce le risorse necessarie per realizzare i progetti di presa in carico dei minori.
2. Le figure professionali che operano negli interventi educativi territoriali fanno parte dell'**équipe multidisciplinare integrata** che, oltre all'educatore professionale, può comprendere un assistente sociale e uno psicologo. Queste professionalità lavorano insieme nelle fasi della programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi educativi.
3. L'**équipe** è il referente della presa in carico e della realizzazione degli interventi necessari per il progetto educativo del minore. In particolare:
 - valuta le domande di presa in carico dei minori;
 - approfondisce gli elementi per definire il progetto individualizzato dedicato al minore. Per definire un P.I. in linea con il progetto di vita del minore, l'équipe si raccorda con tutti i servizi e le istituzioni sociali, sanitarie e scolastiche di riferimento del minore e della sua famiglia con la finalità di condividere obiettivi, risorse ed azioni;
 - programma e monitora le attività da proporre al minore, gli orari e gli spazi in cui si svolgeranno e le risorse dedicate;
 - formula proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento;
 - aggiorna la cartella del minore con gli interventi fatti, i risultati e l'eventuale riformulazione del progetto.
4. In queste attività di progettazione, monitoraggio e valutazione del P.I., l'équipe condivide gli elementi emersi con il nucleo familiare del minore.

5. Educatore professionale

L'educatore professionale:



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

- conosce e condivide con l'équipe le informazioni rilevanti del minore. In particolare conosce le caratteristiche della sua disabilità, le sue abilità residue e le implicazioni educative che esse comportano;
 - contribuisce a definire il P.I., a valutarne l'efficacia, ed eventualmente a riformularlo;
 - mette in atto il P.I. nel rispetto degli orari, degli obiettivi e dei contenuti stabiliti;
6. L'educatore in nessun caso può:
- somministrare farmaci agli assistiti.
 - erogare prestazioni a titolo privato a favore dei minori seguiti. Se lo fa, decade immediatamente dal suo incarico educativo.

3. Titolo III – Utenza

Art. 7 Modalità di accesso agli interventi educativi

1. L'accesso alle tipologie di intervento educativo territoriale per minori disabili avviene a seguito di valutazione effettuata da parte dell'équipe che ha in carico il minore stesso. Sono soggetto a valutazioni per l'accesso agli interventi segnalazioni da parte dei servizi specialistici che hanno in carico l'utente con un progetto definito.
2. L'ammissione agli interventi educativi dà diritto ad essere collocati nell'elenco degli aventi titolo e comporta l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 8 Valutazione e lista d'attesa

1. L'équipe usa gli strumenti di valutazione e di approfondimento tecnico propri del servizio sociale per stabilire se attivare gli interventi educativi territoriali per il minore.
2. A quel punto definisce il P.I. del minore, specificando:
 - il tipo di intervento necessario tra quelli previsti dall'articolo 4;
 - gli obiettivi;
 - le azioni;
 - i tempi.
3. Il P.I. viene poi sottoposto al responsabile del servizio Disabili, che stabilisce i tempi di avvio degli interventi educativi progettati.
4. Qualora non vi fossero risorse disponibili per realizzare gli interventi nell'immediato, viene creata una lista d'attesa.
5. In questo caso viene data priorità agli interventi che:

- che hanno un **impatto maggiore sull'autonomia**: la priorità viene data alle attività che permettono al minore e alla sua rete relazionale di riferimento di acquisire competenze e capacità per aumentare la sua autonomia nella vita quotidiana;
 - **adeguati alla fase evolutiva del minore e allo stato della sua patologia**: la priorità viene data alle attività che sono utili se svolte in un preciso momento della vita del minore. Se rimandate a una fase evolutiva successiva, infatti, le stesse attività non sarebbero più efficaci. Allo stesso modo, viene data priorità agli interventi che devono essere fatti in una specifica fase di evoluzione della patologia del minore. In caso contrario si potrebbero determinare un peggioramento della disabilità e un mancato adattamento al contesto di vita, non più recuperabile;
 - **in base agli obiettivi** necessariamente definiti all'interno di un P.I. unitamente agli interventi utili per il loro raggiungimento.
6. In caso di situazioni di emergenza che richiedono un pronto intervento, il Comune può avviare interventi territoriali senza tenere conto della lista d'attesa.

Art. 9 Obblighi dell'utente

1. I familiari dei minori ammessi agli interventi educativi territoriali vengono coinvolti per definire e mettere in pratica il P.I. e devono firmarlo per accettazione. Inoltre:
 - devono convalidare le presenze dell'educatore e, quindi, confermare le prestazioni erogate dal Comune;
 - devono avvertire l'assistente sociale con preavviso di almeno 24 ore se il minore non può svolgere l'attività stabilita;
 - non devono, infine, chiedere all'educatore professionale prestazioni aggiuntive di qualsiasi natura, gratuite o a pagamento. Se lo fanno, l'intervento educativo termina immediatamente.

4. Titolo IV – Erogazione dell'intervento educativo

Art. 10 Attivazione degli interventi

1. L'équipe attiva gli interventi in tre fasi:
 - a) prende in carico la situazione del minore presentata in segretariato sociale e valuta il suo caso;
 - b) definisce il P.I. dopo un approfondimento con i suoi familiari. Nel dettaglio stabilisce:
 - gli obiettivi abilitativi, riabilitativi, socio-educativi;
 - il tipo di attività
 - il luogo in cui si svolgono
 - i tempi per realizzare gli interventi
 - i tempi e le modalità per verificare l'efficacia del progetto e un'eventuale rimodulazione.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Se necessario, l'équipe programma interventi educativi a domicilio che dureranno fino al raggiungimento degli obiettivi definiti nel P.I.

Nel caso il cui cambino gli obiettivi, anche il P.I. deve essere rivisto.

- c) presenta l'educatore alla famiglia, condivide e fa firmare il P.I. con gli obiettivi e gli obblighi reciproci.
2. Gli interventi vengono svolti di giorno, da lunedì a venerdì, in orario extrascolastico. La quantità di ore è definita nel P.I.
3. Per particolari esigenze organizzative, sia temporanee che definitive, il servizio può essere svolto anche in orari diversi.

Art. 11 Sospensione, cessazione, modifica degli interventi

1. Il servizio può essere sospeso o può cessare se:
 - i familiari del minore fanno una richiesta scritta
 - i minori e le loro famiglie non rispettano il P.I. o gli obblighi condivisi (articolo 9)
 - vengono meno le condizioni per attivare gli interventi educativi o per portarli a termine.
2. In casi particolari, l'équipe può aumentare o diminuire il monte ore settimanale degli interventi, se le risorse finanziarie lo consentono.

Art. 12 Entrata in vigore e norma finale

1. Questo regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione, come previsto dell'art. 8, comma 3 dello Statuto comunale.
2. Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con le norme definite da questo regolamento.
3. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le norme vigenti in materia.